



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Adottato con Deliberazione del Consiglio comunale

n. 1 del 16 gennaio 2017

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetto responsabile	3
Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	3
Art. 3 - Modalità di rateizzazione.....	3
Art. 4 - Interessi.....	4
Art. 5 - Procedimento.....	4
Art. 6 - Provvedimento di concessione o diniego	5
Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	5
Art. 8 - Disposizioni transitorie.....	5
Art. 9 - Controlli.....	5

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito tramite soggetto terzo:

- a. avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie;
- b. avvisi di accertamento, avvisi o solleciti di pagamento, comunque denominati, relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- c. ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge.

3. Il soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il funzionario responsabile dell'entrata, o in mancanza il dirigente, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, il preposto è il funzionario responsabile individuato dalla società affidataria.

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso alla rateizzazione deve essere redatta tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello URP dell'Ente oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o p.e.c., allegando copia fotostatica di documento di identità, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ultimo atto per il quale si chiede la rateizzazione.

Art. 3 - Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione è calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, su richiesta del debitore. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

2. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i settantadue mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00 per **persone fisiche e ditte individuali** ed euro 200,00 per le **persone giuridiche e società di persone**:

da euro	a euro	rate mensili
50,00	2.400,00	max 12
2.400,01	8.000,00	max 36
8.000,01	15.000,00	max 48
15.000,01	30.000,00	max 60
Oltre 30.000,00		max 72

4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o ipoteca volontaria che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
6. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo comprensivo di oneri e spese, è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
8. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni.

Art. 4 - Interessi

1. Sugli importi rateizzati, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata.

Art. 5 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dell'entrata che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il Responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni o altro termine più ampio che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione del debito.

5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 6 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.

2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Art. 8 - Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica anche alle istanze di rateizzazione pervenute fino alla data di entrata in vigore e non ancora definite dall'ufficio competente.

Art. 9 - Controlli

Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.